



TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Sezione Civile

Il Tribunale di Barcellona P.G., in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott. Giovanni De Marco	Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo	Giudice rel.-est.
dott.ssa Maria Rita Cuzzola	Giudice

riunito in Camera di Consiglio;

nel procedimento iscritto al n. N. 627 /2024 R.V.G., ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 18.05.2024, *Parte_1* ha adito il Tribunale ed ha chiesto la riforma del decreto emesso il 7.05.2024 dal Giudice tutelare nell'ambito del procedimento n. 1188/2023 r.v.g., con cui è stato nominato, quale amministratore di sostegno di *Parte_2*, l'avv. Anna Andaloro. La ricorrente, premettendo di essere figlia della beneficiaria, ha contestato la scelta del Giudice Tutelare, stante la richiesta di nominare l'avv. Santi Certo "*in quanto professionista di fiducia del nucleo familiare*". Con comparsa del 25.06.2024, si è costituito *CP_1* [...], il quale ha chiesto di riformare il decreto emerso in data 07.05.2024 reso dal Giudice Tutelare, nominando l'avv. Santi Certo amministratore di sostegno per il supporto e la cura degli interessi della sig.ra *Parte_2* in sostituzione dell'avv. Anna Andaloro; di disporre l'immediato inserimento della sig.ra *Parte_2* nella casa di cura e ricovero *Organizzazione_1*, con sede legale a Messina in Viale Giostra n. 40, o in altra casa di cura e, in subordine, deferire all'amministratore di sostegno il potere di prestare, in nome e per conto della beneficiaria ex art. 405, co. 5, n. 3) c.c., il consenso al predetto inserimento.

Con comparsa del 26.06.2024, si è costituita in giudizio CP_2, che ha concluso chiedendo di riformare il provvedimento emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., in ordine alle motivazioni relative ai criteri di scelta dell'amministratore di sostegno della sig.ra Parte_2.

Il reclamo è infondato e va rigettato.

In punto di diritto, si osserva che nella designazione dell'ADS, l'art. 408 c.c. statuisce che *“La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”* e che *“L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso”*. Da ciò, pertanto, la giurisprudenza ha rappresentato che il Giudice tutelare è dotato di un potere discrezionale nella scelta dell'amministratore e, seppur *“tenuto, in linea di principio, ad attenersi alle indicazioni fornite dal beneficiario”*, può discostarsene in quanto chiamato a *“valutare attentamente se sia preferibile, nell'interesse del beneficiario, assecondare comunque la sua precedente volontà, mantenendo ferma la scelta della persona cui egli ha affidato la cura dei propri interessi, oppure scegliere una persona diversa, avendo l'onere, in tale ultima ipotesi, di offrire una motivazione rafforzata inerente alle ragioni della diversa scelta”*. (cfr. Cass. civ., n. 3600/24).

Dal tenore dei riferimenti su indicati, emerge con tutta evidenza che il criterio fondamentale che il Giudice Tutelare deve seguire nella scelta dell'amministratore di sostegno è esclusivamente quello della cura e gli interessi della persona beneficiata; potendo financo scegliere una persona diversa da quella indicata dal beneficiario, con il solo limite di fornire, in tal caso, la motivazione della propria scelta.

Tanto posto, con riguardo alle censure formulate avverso il decreto di nomina dell'^{Contro} nella persona dell'avv. Anna Andaloro in luogo della nomina del professionista indicato dal ricorrente e dalle parti costituite, si osserva che

l'indicazione da parte dei familiari dell'avv. CP_4 non assume effetto vincolante per il GT, tanto più in assenza di specifiche controindicazioni alla nomina dell'avvocato scelto, la cui idoneità non è stata in alcun modo contestata. Inoltre, con riguardo alla doglianza avanzata da CP_2 circa la carenza di motivazione del decreto di nomina, basti osservare che l'avv. Andaloro è iscritta da tempo nell'elenco degli avvocati disponibili all'assunzione di incarichi in materia di volontaria giurisdizione e tutelare, avendo già mostrato interesse alla collaborazione con il Giudice Tutelare nel campo dell'assistenza dei soggetti deboli; sicché è da reputarsi persona idonea a garantire un'elevata professionalità nella tutela degli interessi della beneficiaria.

CP_1 ha chiesto altresì di disporre l'immediato inserimento della sig.ra Parte_2 presso la casa di cura dallo stesso individuata e, in subordine, di deferire all'amministratore di sostegno il potere di prestare, in nome e per conto della beneficiaria ex art. 405, co. 5, n. 3) c.c., il consenso al predetto inserimento.

La domanda va rigettata.

Si evidenzia che all'amministrazione di sostegno non sono applicabili in via automatica le norme di cui agli articoli 357 e 371 c.c., che, in materia di tutela, attribuiscono al tutore, nell'ambito dei poteri di cura, il compito di decidere il luogo in cui il tutelato debba vivere. L'art. 411 c.c., infatti, nell'indicare le norme in tema di tutela e di interdizione che siano applicabili, laddove compatibili, anche all'amministrazione di sostegno, non menziona gli articoli citati. Specificamente, le previsioni normative che consentono di disporre una limitazione della libertà personale o trattamenti sanitari obbligatori sono di stretta interpretazione e non possono essere estese ad libitum dall'autorità giudiziaria; pertanto, se ne deduce, che non è nei poteri dell'amministratore di sostegno imporre ad un soggetto la privazione di diritti fondamentali, qual è quello della libertà personale. Privazione in cui, in assenza dei presupposti, si tradurrebbe il ricovero della beneficiaria presso una casa di cura, così come richiesto dal nipote CP_1.

Infatti, alla luce del principio della cd. ragione più liquida, si osserva, in via assorbente rispetto a ulteriori considerazioni sull'ammissibilità di tale richiesta, che dalla segnalazione dei servizi sociali del Comune di Milazzo, relativa a i fatti accaduti il 26 e il 27 giugno 2024, risulta che la *Pt_2* viene adeguatamente assistita dai figli, *CP_2*, *Persona_1* e *Parte_1*; che, al momento della visita domiciliare, la *Pt_2* si presentava pulita, adeguatamente vestita e l'abitazione risultava in ordine e adeguatamente pulita, la dispensa alimentare era fornita e nel frigo erano correttamente conservati prodotti freschi e surgelati; che la *Pt_2* aveva un temperamento sereno e le figlie erano affettuose nei confronti della madre, mostrandosi contrarie all'ipotesi che la stessa venisse trasferita in una casa di riposo; che nel momento in cui l'ADS, avv. Andaloro, esprimeva il proprio dissenso rispetto allo spostamento dell'anziana, considerando che una variazione della propria quotidianità potesse comportarne un peggioramento delle condizioni, il *CP_1* si arrabbiava e urlava contro i presenti, appariva visibilmente alterato, tanto da arrivare ad aggressioni verbali e a una colluttazione, sedata sul nascere, con il vicino di casa sig. *Per_2*

Ebbene, alla luce di tali elementi, il collegio ritiene che non sussistano i presupposti per il ricovero presso una casa di cura della beneficiaria e che non risponda all'interesse di quest'ultima lo spostamento dalla propria abitazione, in cui ella appare serena e adeguatamente accudita.

La domanda avanzata dal *CP_1* va pertanto rigettata.

Gli atti del presente procedimento e di quello recante n.1188/2023 RVG vanno trasmessi al Pubblico Ministero in sede, per le valutazioni di competenza in ordine alla sussistenza di condotte integranti fattispecie di reato.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo;

Manda gli atti al PM in sede secondo quanto specificato in parte motiva.

Così deciso nella camera di consiglio del 16/07/2024

Si comunichi.

IL GIUDICE REL

Maria Marino Merlo

IL PRESIDENTE

Giovanni De Marco

*Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario
addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021*